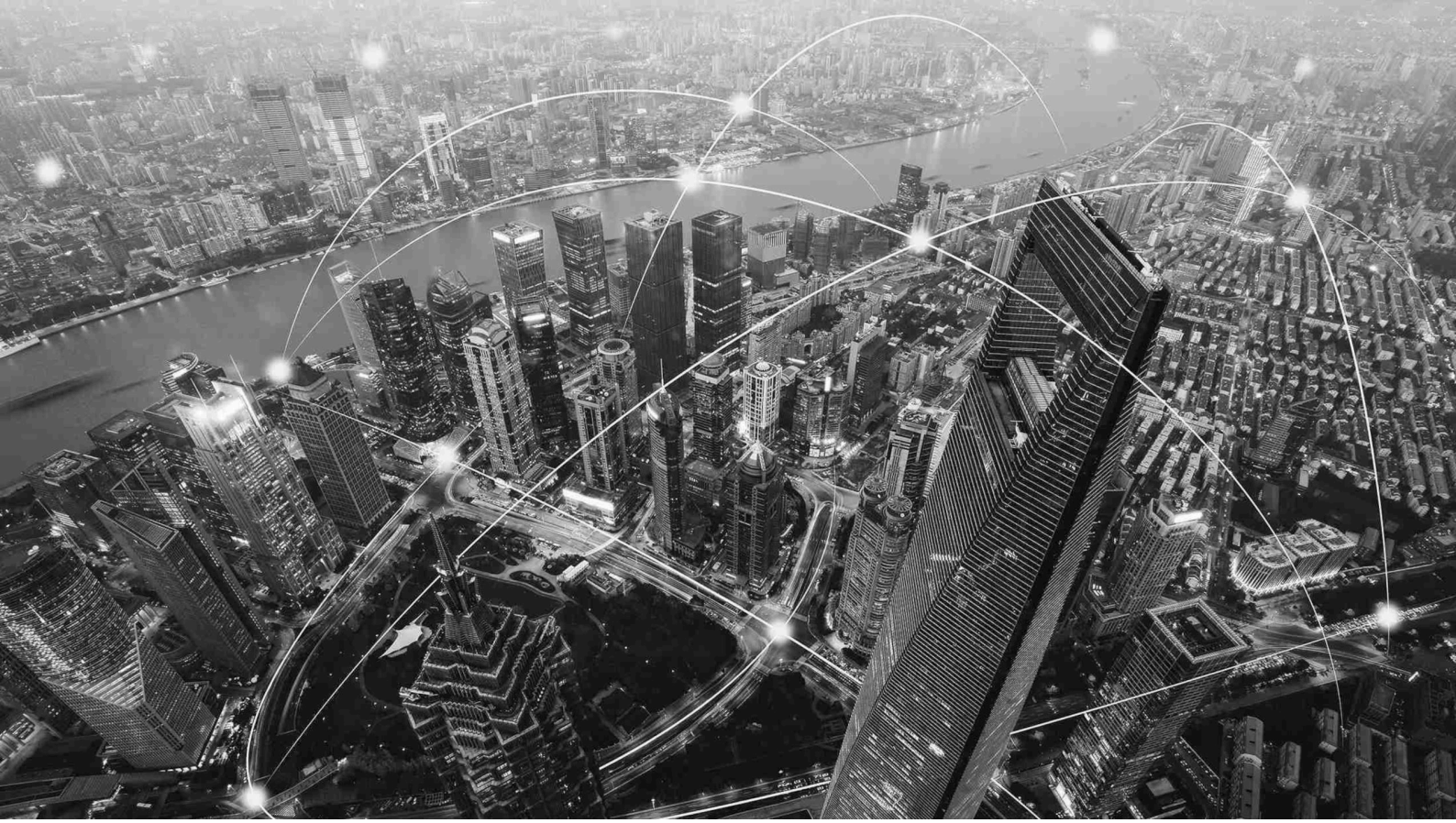


NEWSLETTER

anno 12° - newsletter 5/2025
Aggiornata al 31 maggio 2025

PRIMO PIANO

- **DORA: pubblicato da Banca d'Italia un aggiornamento del vademecum sulla trasmissione del ROI:**

 Banca d’Italia ha aggiornato il proprio vademecum, pubblicato il 17 aprile 2025, in merito alla corretta compilazione e risoluzione della maggior parte dei rilievi scartanti relativi alle segnalazioni trasmesse sulla base informativa DORA, con particolare riferimento ai rilievi scartanti EBA.

- **UIF: pubblicato il quaderno antiriciclaggio sul ruolo delle Buffer Companies:**

 l'UIF ha pubblicato il quaderno dell'antiriciclaggio n.28 dedicato all'analisi del ruolo delle Buffers Companies nelle frodi fiscali complesse, in particolare nell'ambito dell'evasione dell'IVA.

- **Banca d'Italia: pubblicate buone prassi in materia di rischi climatici e ambientali nelle LSI:**

 Banca d’Italia ha pubblicato le evidenze e le buone prassi emerse dal monitoraggio condotto sui piani di azione 2023-2025 per l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle banche meno significative, note come LSI.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. CRR: pubblicate le modifiche agli RTS sui delta di vigilanza delle opzioni call e put connesse a posizioni in merci 3
1.2. CRR III: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la modifica agli standard tecnici 3
1.3. Parlamento europeo: pubblicata la Relazione Annuale sull'Unione Bancaria 4
1.4. Solvency II: pubblicato regolamento di esecuzione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini delle segnalazioni 5
1.5. Regolamento Benchmark: pubblicato il Regolamento 2025/914 che apporta modifiche per ridurre gli oneri normativi 5
1.6. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE i regolamenti di esecuzione sulle misure di congelamento dei beni sulla crisi russo-ucraina 6
1.7. Pubblicato un regolamento delegato che integra il Regolamento MIFIR 7
2. Legislazione nazionale 8
2.1. DORA: pubblicato da Banca d'Italia un aggiornamento del vademecum sulla trasmissione del ROI 8
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 9
3.1. Comitato di Basilea: aggiornati i principi sulla gestione del rischio di credito 9
3.2. ENISA: pubblicata guida operativa sui cyber stress test 9
3.3. EBA: abrogate le linee guida sulla specificazione delle tipologie di esposizioni da associare ad alto rischio 10
3.4. EBA: pubblicata relazione annuale relativa all'anno 2024 10
3.5. GDPR: presentata dalla Commissione Europea una proposta di modifiche al Regolamento 11
3.6. CRR: approvata proposta di modifica di regolamento in materia di requisiti prudenziali per il finanziamento tramite titoli 12
3.7. EBA: pubblicati gli standard tecnici definitivi 13
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 14
4.1. EBA: pubblicata Q&A in tema ESG 14
4.2. EBA: pubblicata Q&A in tema transazioni infragruppo e calcolo requisiti patrimoniali 14
4.3. Banca d'Italia: pubblicata nota di attuazione degli orientamenti EBA sull'offerta al pubblico di crypto-attività 15
4.4. UIF: pubblicato il quaderno antiriciclaggio sul ruolo delle Buffer Companies 16
4.5. Banca d'Italia e Consob: ufficializzata l'intenzione di attuare gli orientamenti EBA e ESMA sul calcolo di costi e perdite legati a gravi incidenti 17
4.6. Banca d'Italia: comunicazione all'EBA sulla volontà di conformarsi agli orientamenti in tema MiCAR 17
4.7. Banca d'Italia: pubblicato rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici 18
4.8. Banca d'Italia: pubblicate buone prassi in materia di rischi climatici e ambientali nelle LSI 19

1. Legislazione europea

1.1. CRR: pubblicate le modifiche agli RTS sui delta di vigilanza delle opzioni call e put connesse a posizioni in merci

AISP, Banca, Fiduciarie, IMEL, Intermediario 106 Tub, IP, SICAF, SICAV, SIM

In data 5 maggio 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le modifiche agli RTS del CRR riguardanti il delta di vigilanza delle opzioni call e put connesse a posizioni in merci.

Nello specifico è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/855 della Commissione del 28 gennaio 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/931 in relazione alla definizione della formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni *call* e *put* riferite alla categoria del rischio di posizione in merci. Ai sensi dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del CRR, gli RTS devono infatti definire, in linea con gli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti sono tenuti a impiegare per determinare il delta di vigilanza, sia per le opzioni e legate al rischio di tasso di interesse, sia, per quanto qui rileva, per quelle riferite al rischio di posizione in merci, garantendo che essa sia compatibile con condizioni di mercato in cui i tassi di interesse o i prezzi delle merci possano risultare negativi, oltre a indicare la volatilità di vigilanza appropriata per tali formule. Il capitolo CRE52 del quadro di Basilea, adottato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("CBVB"), che disciplina il metodo standardizzato per il rischio di controparte, stabilisce la formula che gli enti devono utilizzare per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put riconducibili a una specifica categoria di rischio.

Le modifiche agli RTS del CRR in oggetto sono pertanto finalizzate a recepire tali specifiche definite dal Comitato di Basilea, così da consentire l'utilizzo del valore della volatilità di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria del rischio di posizione in merci, come previsto da tali norme internazionali e ritenute idonee per l'applicazione secondo il diritto dell'Unione.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

1.2. CRR III: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la modifica agli standard tecnici

AISP, Banca, Fiduciarie, IMEL, Intermediario 106 Tub, IP, SICAF, SICAV, SIM

In data 8 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/878 del 3 febbraio 2025, che modifica alcuni regolamenti delegati al fine di riflettere, nella normativa integrativa del CRR, le più recenti modifiche ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi introdotte dal CRR III, con particolare riferimento alla modellizzabilità del rischio e al rischio di mercato.

In dettaglio, il Regolamento delegato interviene su:

- le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite;
- i criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio;
- il trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci al di fuori del portafoglio di negoziazione.

In particolare, il regolamento modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) contenute nei seguenti atti:

- Regolamento delegato (UE) 2022/2059;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2060;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1577.

Il Regolamento (UE) 2024/1623 ("**CRR III**") ha infatti introdotto modifiche al Regolamento (UE) n. 575/2013, recependo alcuni dei requisiti residui del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria non ancora attuati dal precedente pacchetto normativo per il settore bancario, oltre a fornire chiarimenti su requisiti già esistenti. La Commissione europea ha ritenuto quindi opportuno allineare i regolamenti delegati a tali modifiche, per garantire coerenza con la normativa primaria. In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2022/2059 è stato modificato per specificare che:

- per le unità classificate in fascia verde, secondo il regolamento delegato, le variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio devono essere considerate prossime;
- per le unità di fascia gialla, tali variazioni devono essere considerate sufficientemente prossime, ma non prossime;
- per le unità in fascia rossa e arancione, le variazioni non devono essere considerate né prossime né sufficientemente prossime.

Inoltre, è stata soppressa la formula di aggregazione precedentemente contenuta all'art. 16 di tale regolamento delegato, la quale era richiamata nell'art. 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del CRR. Per supportare le Autorità competenti nella decisione se autorizzare l'impiego, da parte degli enti, dei dati di mercato forniti da soggetti esterni nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio (ai sensi dell'art. 325 octoquinquagies, par. 1, comma 2 del CRR come modificato dal CRR III), è stato necessario adeguare anche gli obblighi di documentazione previsti dal Regolamento delegato (UE) 2022/2060. Infine, sempre in coerenza con le modifiche introdotte dal CRR III, è stato modificato il Regolamento delegato (UE) 2023/1577, al fine di migliorare la chiarezza in merito al calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato relativi alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione: in tal senso, gli enti devono disporre di politiche ben definite, che identifichino le unità di negoziazione responsabili della gestione di tali posizioni, e devono essere in grado di determinare se le esposizioni in valuta estera siano riferibili esclusivamente al rischio di conversione.

Per consultare il Regolamento Delegato, cliccare qui.

1.3. Parlamento europeo: pubblicata la Relazione Annuale sull'Unione Bancaria

Banca, Filiale di Banca estera, Intermediario 106 Tub

In data 8 maggio 2025, il Parlamento europeo ha approvato la Relazione Annuale 2024 sull'Unione Bancaria, evidenziando la centralità di un sistema bancario europeo competitivo, stabile e integrato per affrontare le sfide strutturali dell'UE, stimolare la crescita e rafforzare il mercato unico.

Secondo il Parlamento, l'Unione Europea sta vivendo un momento decisivo per il proprio futuro economico, che sollecitano un cambio di paradigma per permettere all'Europa di competere su scala globale. In tale scenario, l'Unione Bancaria assume un ruolo strategico, in quanto consente di mobilitare risorse per finanziare la transizione economica dell'Europa. La

relazione sottolinea che le banche dell'UE restano cruciali nel finanziare l'economia reale, ma che esse devono affrontare problemi di redditività e frammentazione normativa, che limitano la competitività rispetto agli operatori statunitensi. Tra le principali raccomandazioni e priorità strategiche indicate nel documento figurano, tra le più rilevanti, il miglioramento dell'accesso al credito per PMI e start-up, la revisione del quadro normativo sulla cartolarizzazione e introduzione dei titoli garantiti europei per sostenere finanziamenti a lungo termine, l'applicazione del principio di proporzionalità nella vigilanza, per tutelare le banche locali e territoriali ed il supporto all'operatività della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

Per consultare la Relazione Annuale, cliccare qui.

1.4. Solvency II: pubblicato regolamento di esecuzione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini delle segnalazioni

Assicurazione, Intermediario assicurativo

In data 8 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863, recante le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, ai fini delle segnalazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione per il trimestre compreso tra il 31 marzo 2025 e il 29 giugno 2025, in conformità al quadro normativo Solvency II.

Al fine di garantire condizioni uniformi nell'ambito del calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, per ciascuna data di riferimento sono stabilite le informazioni tecniche riguardanti le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, nonché gli spread "fondamentali" necessari per il calcolo dell'aggiustamento di congruità (matching adjustment) e dell'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment). Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovranno fare riferimento a tali informazioni tecniche, elaborate sulla base dei dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento. In particolare, EIOPA ha trasmesso alla Commissione europea, in data 4 aprile 2025, le informazioni tecniche costruite sui dati di mercato aggiornati a fine marzo 2025. Per ragioni prudenziali, è essenziale che tutte le imprese utilizzino uniformemente tali informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla specifica data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il Regolamento si applica a decorrere dalla prima data di riferimento rilevante per le segnalazioni oggetto della presente disciplina.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

1.5. Regolamento Benchmark: pubblicato il Regolamento 2025/914 che apporta modifiche per ridurre gli oneri normativi

Tutti gli operatori

In data 19 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie Generale, il Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark) con riferimento:

- all’ambito di applicazione delle norme sugli indici di riferimento;
- all’uso nell’UE di indici forniti da amministratori situati in paesi terzi;
- ad alcuni obblighi di segnalazione.

Il Regolamento benchmark disciplina i requisiti relativi agli indici utilizzati come riferimento in strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento. Secondo quanto previsto, tutti gli amministratori di indici, indipendentemente dalla rilevanza sistemica degli stessi o dal volume di strumenti e contratti che li impiegano, sono soggetti a requisiti dettagliati in materia di organizzazione, governance, gestione dei conflitti di interesse, sorveglianza, raccolta e gestione dei dati, codici di condotta, segnalazione delle violazioni, trasparenza metodologica e dichiarazioni sull’indice. Tuttavia, tali obblighi si sono rivelati sproporzionati per gli amministratori di indici di minore rilevanza economica nell’UE. Per tale motivo, il Regolamento interviene restringendo l’ambito di applicazione dei titoli II, III, IV, V e VI del Regolamento benchmark a:

- indici di riferimento critici e significativi, per la loro rilevanza economica per il mercato dell’Unione;
- indici di riferimento che promuovono politiche chiave dell’UE, come gli indici di transizione climatica.

Gli amministratori esclusi dal nuovo perimetro normativo potranno comunque, su base volontaria, chiedere alla propria autorità competente il riconoscimento di uno o più indici come “significativi”, tramite apposita richiesta motivata.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

1.6. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE i regolamenti di esecuzione sulle misure di congelamento dei beni sulla crisi russo-ucraina

Tutti gli operatori

In data 20 maggio 2025 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, tre regolamenti di esecuzione che aggiornano le misure di congelamento dei beni nei confronti di soggetti designati, nell’ambito del pacchetto di sanzioni restrittive legato alle azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tali misure, parte integrante della risposta dell’UE alla crisi russo-ucraina, prevedono l’inserimento di nuove persone fisiche e giuridiche, entità e organismi negli elenchi allegati ai regolamenti pertinenti. I regolamenti pubblicati sono:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/958, che dà attuazione al Regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia, per consultarlo cliccare qui;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/959, che attua il Regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche, per consultarlo cliccare qui;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/965, che modifica il Regolamento (UE) 2024/2642 riguardante misure restrittive connesse alle attività di destabilizzazione condotte dalla Russia, per consultarlo cliccare qui.

1.7. Pubblicato un regolamento delegato che integra il Regolamento MIFIR

Tutti gli operatori

In data 22 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1003 del 24 gennaio 2025, che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR) sui dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 8 bis, par. 2, e agli artt. 10 e 21. In particolare, fra gli obblighi di trasparenza citati, ai sensi dell'art. 8 bis par. 2, i gestori del mercato, quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, rendono pubblici in modo continuo, durante la contrattazione, i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, per i derivati OTC. L'allegato I al regolamento stabilisce quindi i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza citati, e le relative istruzioni per il loro utilizzo.

Fra i dati di riferimento per i derivati OTC si rinvengono:

- la classe di attività;
- il tipo di strumento;
- il tipo di attività sottostante;
- la valuta nozionale;
- il tipo di consegna;
- la struttura del nozionale;
- il tasso di riferimento sottostante;
- i termini operativi standard associati al tasso di riferimento sottostante;
- la durata contrattuale;
- la data di efficacia;
- la convenzione di rollover.

Per consultare il regolamento delegato, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. DORA: pubblicato da Banca d'Italia un aggiornamento del vademecum sulla trasmissione del RoI

Banca, IMEL, IP, Operatore crowdfunding, SGR, SICAF, SICAV, SIM

In data 5 maggio 2025, Banca d'Italia ha aggiornato il proprio vademecum, pubblicato il 17 aprile 2025, in merito alla corretta compilazione e risoluzione della maggior parte dei rilievi scartanti relativi alle segnalazioni trasmesse sulla base informativa DORA, con particolare riferimento ai rilievi scartanti EBA.

Si premette che, a decorrere dal 17 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Regolamento DORA, le entità finanziarie sono obbligate a trasmettere a Banca d'Italia, mediante la piattaforma INFOSTAT, tutti i gravi incidenti ICT e, su base volontaria, le principali minacce informatiche. Inoltre, per le banche, gli istituti di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e gli istituti di moneta elettronica, gli obblighi di segnalazione includono anche gli incidenti operativi o quelli legati alla sicurezza nei pagamenti. Attraverso il vademecum, Banca d'Italia richiama l'attenzione degli operatori sul fatto che le segnalazioni DORA sono soggette alla verifica delle regole tecniche di compilazione previste nelle EBA Filing Rules 5.5 e nel documento "Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for RoI reporting". Sono da considerarsi particolarmente rilevanti gli errori contrassegnati come "Rilievo scartante EBA", in quanto determinano lo scarto integrale della segnalazione: l'allegato A al vademecum riporta, a tal fine, i criteri di autoreferenza dei valori chiave che determinano tale scarto.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Comitato di Basilea: aggiornati i principi sulla gestione del rischio di credito

Banca

In data 30 aprile 2025 il Comitato di Basilea ha pubblicato una nuova versione dei propri principi per la gestione del rischio di credito, destinati a fornire alle autorità di vigilanza bancaria linee guida utili per la valutazione dei processi di gestione del rischio di credito adottati dalle banche. L'analisi dei processi di gestione del rischio di credito viene approfondita in relazione a quattro ambiti fondamentali:

- definizione di un contesto adeguato per la gestione del rischio di credito;
- operatività nell'ambito di un solido processo di erogazione del credito;
- mantenimento di un processo efficace di gestione, misurazione e controllo del credito;
- implementazione di controlli adeguati sul rischio di credito.

I principi, originariamente pubblicati 25 anni fa, sono stati oggetto di aggiornamento a seguito di una revisione volta a garantirne l'allineamento con il quadro normativo attuale di Basilea e con le più recenti linee guida del Comitato. Nel luglio 2023, il Comitato aveva infatti diffuso un bollettino di vigilanza che evidenziava alcune problematiche relative al rischio di credito, dichiarando l'intenzione di continuare a esaminare le pratiche di modellizzazione del rischio di credito adottate dalle banche, nonché di monitorare i rischi emergenti in relazione all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni finanziarie. In tale contesto, era stata avviata una revisione dei Principi sul rischio di credito per verificarne la perdurante adeguatezza, alla luce dei cambiamenti nei rischi di credito, delle dinamiche dei mercati finanziari globali e delle trasformazioni intervenute nel panorama normativo e di vigilanza nel corso degli ultimi 25 anni. La revisione ha confermato la rilevanza attuale dei Principi per il rischio di credito, pur evidenziando alcune sezioni ormai superate, ridondanti o non pienamente conformi all'attuale assetto normativo di Basilea e alle linee guida più recenti del Comitato. Di conseguenza, il Comitato ha introdotto una serie contenuta di modifiche di natura tecnica, finalizzate ad allineare i Principi per il rischio di credito al vigente quadro normativo di Basilea e alle più aggiornate linee guida pubblicate dal Comitato.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.2. ENISA: pubblicata guida operativa sui cyber stress test

Autorità

L'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza) ha pubblicato una guida operativa sui cyber stress test, pensata per assistere le autorità nazionali o settoriali incaricate della supervisione della sicurezza informatica e della resilienza dei settori critici, nell'ambito della Direttiva NIS 2, del Regolamento DORA e della Direttiva sulla resilienza delle entità critiche (CER). Il documento riflette l'evoluzione degli stress test, nati in ambito bancario durante la crisi finanziaria globale 2007-2009 e oggi sempre più applicati alla cybersicurezza. Recenti esempi includono stress test della Banca d'Inghilterra sui servizi di pagamento al dettaglio nel Regno Unito condotti nel corso del 2022, nonchè un'ampia esercitazione sulla resilienza informatica delle banche europee condotta dalla BCE nel 2024. Il manuale ENISA definisce lo stress test informatico come una valutazione mirata della resilienza di un'organizzazione e della sua capacità di resistere e riprendersi da incidenti significativi, garantendo continuità nella fornitura di servizi essenziali in differenti scenari di rischio. I cyber stress test sono orientati alla resilienza, piuttosto che alla mera conformità, impiegano

metriche specifiche per valutare la preparazione, la risposta e la capacità di ripristino ed offrono un approccio strutturato e scalabile, adatto a diversi settori. La guida si articola in cinque fasi operative:

1. definizione dell'ambito e degli obiettivi del test, con conseguente coinvolgimento degli stakeholder;
2. progettazione del test, scelta della metodologia, perfezionamento degli scenari;
3. esecuzione dello stress test informatico;
4. analisi dei risultati e identificazione delle lacune;
5. follow-up delle lacune e delle problematiche identificate nello stress test.

Il manuale include inoltre esempi pratici, tra cui l'applicazione dei test nel settore sanitario, fornendo un modello replicabile per altri comparti. Infine, ENISA evidenzia che i cyber stress test possono rappresentare un utile strumento di dialogo tra autorità e operatori:

- per discutere rischi strategici e sistemici;
- per affrontare tematiche tecniche in modo collaborativo o, se necessario, in contesti regolatori più stringenti.

Per consultare la guida operativa, cliccare qui.

3.3. EBA: abrogate le linee guida sulla specificazione delle tipologie di esposizioni da associare ad alto rischio

Tutti gli operatori

In data 13 maggio 2025, l'EBA ha comunicato l'abrogazione delle proprie linee guida sulla specificazione delle tipologie di esposizioni da associare ad alto rischio, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 3) e con l'obiettivo di garantire certezza giuridica al mercato. Le linee guida, pubblicate il 15 marzo 2019 in attuazione dell'art. 128, ultimo comma, del CRR, avevano fornito chiarimenti su quali esposizioni dovessero qualificarsi come "esposizioni ad alto rischio". Tuttavia, con l'introduzione del CRR 3, tale categoria di esposizioni è stata eliminata: l'art. 128 si riferisce ora esclusivamente alle "esposizioni subordinate". Pertanto, le linee guida risultano non più applicabili e sono state formalmente abrogate dall'Autorità bancaria europea.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

3.4. EBA: pubblicata relazione annuale relativa all'anno 2024

Tutti gli operatori

L'EBA ha pubblicato la prima parte della Relazione Annuale 2024, illustrando le principali attività e i risultati conseguiti nell'ambito del proprio mandato durante l'anno, nel quadro del programma di lavoro annuale. Il 2024 è stato definito un anno cruciale, in cui l'Autorità ha completato oltre il 93% delle attività assegnate, raggiungendo importanti traguardi in diversi ambiti:

- Normativa prudenziale: l'EBA ha compiuto progressi rilevanti nell'implementazione delle riforme di Basilea III nell'UE, per rafforzare la resilienza del sistema bancario e mitigare gli effetti di potenziali crisi future;

- Single Rulebook: è stato ulteriormente consolidato mediante nuove linee guida e standard tecnici su tematiche fondamentali, quali il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio operativo;

- Finanza sostenibile: l'EBA ha contribuito agli obiettivi del Green Deal europeo, pubblicando:

- linee guida e report sui rischi ESG;
- analisi sul greenwashing;
- esercizi di scenario analysis.

Tali iniziative riflettono l'impegno dell'Autorità nel promuovere l'integrazione di aspetti ambientali e sociali nel framework prudenziale;

- Stabilità finanziaria: è stato mantenuto un monitoraggio attivo in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da alti tassi d'interesse, bassa crescita e tensioni geopolitiche. Le analisi svolte sono confluite nelle due edizioni del Rapporto di Valutazione dei Rischi (primavera e autunno), quest'ultima accompagnata anche dai risultati dell'esercizio di trasparenza a livello UE;

- Stress test:

- è stata aggiornata la metodologia generale, includendo nuove metriche come le proiezioni del reddito netto da commissioni e l'esposizione al rischio di mercato;
- è stato inoltre effettuato uno stress test climatico una tantum, incentrato sugli scenari del pacchetto "Fit-for-55", che ha rilevato impatti contenuti dai rischi di transizione, ma rischi elevati in caso di shock macroeconomici concomitanti.

La versione consolidata della Relazione Annuale, contenente un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma di lavoro, del bilancio, della gestione delle risorse umane e dei sistemi di controllo interni, sarà pubblicata entro la fine di giugno 2025.

Per consultare la relazione: cliccare qui.

3.5. GDPR: presentata dalla Commissione Europea una proposta di modifiche al Regolamento

Tutti gli operatori

In data 22 maggio 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento recante modifiche al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nell'ambito del pacchetto di misure denominato Omnibus IV, volto a ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le piccole e medie imprese. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'azione dell'UE a favore della semplificazione normativa per le imprese, con l'obiettivo di riconoscere le "small mid-cap enterprises" (imprese a media capitalizzazione di piccole dimensioni) come nuova categoria, intermedia tra PMI e grandi imprese, evitando l'applicazione automatica di oneri aggiuntivi al superamento della soglia dimensionale tipica delle PMI. Le modifiche proposte, contenute nell'articolo 1 della proposta, riguardano in particolare le seguenti disposizioni del GDPR:

- art. 4 GDPR: si aggiungono due nuove definizioni: (27) “microimprese, piccole e medie imprese“, ovvero le imprese come definite all’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (28) “imprese a media capitalizzazione di piccole dimensioni“, ovvero quelle imprese che verranno definite da una nuova Raccomandazione della Commissione (come annunciata nell’azione 18 dello SME Relief Package del settembre 2023;
- art. 30, par. 5 GDPR, relativo al registro delle attività di trattamento: nella proposta viene abolito l’obbligo di predisposizione e tenuta del registro per le organizzazioni che impiegano meno di 750 persone, salvo che il trattamento effettuato possa presentare un rischio elevato ai sensi dell’art. 35 del GDPR; attualmente, il paragrafo 5 prevede una deroga per le PMI con meno di 250 dipendenti (purché siano soddisfatte determinate condizioni), non 750;
- art. 40, par. 1 GDPR, relativo ai codici di condotta: si aggiunge un riferimento alle “small mid-cap enterprises“, per cui la norma verrebbe così modificata: “Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle imprese a media capitalizzazione di piccole dimensioni“;
- art. 42, par. 1, GDPR, sulle certificazioni: anche qui, si aggiunge il riferimento alle “small mid-cap enterprises“, per cui la norma viene così modificata: “Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati, nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati, allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle imprese a media capitalizzazione di piccole dimensioni“.

Per consultare la proposta, cliccare qui.

3.6. CRR: approvata proposta di modifica di regolamento in materia di requisiti prudenziali per il finanziamento tramite titoli

AISP, Banca, Fiduciarie, IMEL, Intermediario 106 Tub, IP, SICAF, SICAV, SIM

In data 22 maggio 2025, il Parlamento europeo, con risoluzione legislativa, ha approvato la proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti prudenziali per le operazioni di finanziamento tramite titoli, con particolare riferimento al coefficiente di finanziamento stabile netto (NSFR). Il NSFR, introdotto nell’ambito delle riforme di Basilea III, mira ad assicurare che gli enti creditizi mantengano un livello sufficiente di finanziamenti stabili su un orizzonte temporale di un anno, prevenendo squilibri tra scadenze di attività e passività e riducendo la dipendenza da finanziamenti a breve termine. Le disposizioni attualmente previste agli artt. 428 novodecies, 428 vicies e 428 tervicies del CRR stabiliscono fattori NSFR pari allo 0%, 5% e 10% per importi dovuti da operazioni di finanziamento con controparti finanziarie, con scadenza residua inferiore a sei mesi. Tuttavia, in base all’art. 510, par. 8, tali valori avrebbero dovuto essere innalzati al 10%, 15% e 15% entro il 28 giugno 2025. Questa transizione era stata posticipata per consentire agli enti creditizi un periodo di adeguamento e per valutare l’effettiva adeguatezza della nuova calibrazione. In questo contesto, EBA ha pubblicato il 16 gennaio 2024 una relazione specifica sull’impatto dell’innalzamento dei fattori NSFR, concludendo che l’effetto sui coefficienti di finanziamento stabile delle banche sarebbe stato trascurabile. Tuttavia, la Commissione ha

osservato che la relazione dell'EBA non ha valutato gli effetti indiretti sulla liquidità dei mercati del debito sovrano né le ripercussioni sui costi di finanziamento degli Stati membri, né sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Considerando che una parte significativa delle operazioni di finanziamento tramite titoli è garantita da strumenti di debito sovrano, un aumento del requisito NSFR potrebbe incidere negativamente sulla liquidità del mercato e generare costi aggiuntivi per i bilanci pubblici. Inoltre, molte giurisdizioni che aderiscono al Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (CBVB) mantengono gli stessi livelli di fattore NSFR oggi in vigore nel CRR: un innalzamento unilaterale da parte dell'UE comporterebbe un disequilibrio competitivo internazionale a danno dei mercati europei. Per tali motivi, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di rendere permanenti gli attuali fattori di finanziamento stabile NSFR per:

- le operazioni di finanziamento tramite titoli;
- le operazioni non garantite con controparti finanziarie, con scadenza residua inferiore a sei mesi.

Infine, è previsto che EBA presenti ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tali requisiti, al fine di consentire eventuali future revisioni basate su evidenze empiriche.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.7. EBA: pubblicati gli standard tecnici definitivi

Operatore Crypto

In data 28 maggio 2025, l'EBA ha pubblicato gli standard tecnici finali relativi alla versione 4.1 del proprio framework sulle segnalazioni, con l'obiettivo di supportare l'identificazione dei fornitori significativi di criptovalute e di consolidare le informative prudenziali trasmesse dagli enti nel data hub del Pilastro 3 dell'Autorità. Tale centralizzazione favorirà una maggiore accessibilità e fruibilità delle informazioni, sia per le autorità di vigilanza, sia per gli enti segnalanti, sia per gli altri utenti interessati. Il pacchetto tecnico pubblicato contiene le specifiche standard, comprendenti le regole di convalida, il modello dei punti dati (DPM), le tassonomie XBRL e fornisce il supporto per i seguenti ambiti di obblighi di segnalazione:

- i modelli informativi del Pilastro 3, previsti nelle norme tecniche di implementazione (ITS) sulle informative pubbliche di vigilanza;
- le linee guida EBA sulla segnalazione MiCAR, che specificano i dati richiesti dalle autorità competenti per svolgere le proprie funzioni di vigilanza e per la valutazione della significatività dei soggetti nell'ambito del Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation);
- l'integrazione nel sistema ITS della rendicontazione dei pagamenti istantanei, mediante la relativa codifica in DPM e tassonomia XBRL.

Per consultare i documenti pubblicati, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. EBA: pubblicata Q&A in tema ESG

Tutti gli operatori

In data 11 aprile 2025 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la nuova Q&A n. 7225 in materia di informativa sui rischi ESG.

La questione trattata si inserisce in un contesto di evoluzione normativa del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("**CRR**"), modificato dal Regolamento (UE) 2019/876, che ha introdotto l'articolo 449-bis relativo agli obblighi di informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance, noti come rischi ESG. In attuazione di tale disposizione, il Regolamento (UE) 2022/2453 ha successivamente modificato il Regolamento delegato (UE) 2021/637, contenente le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") del CRR in materia di modelli uniformi per l'informativa prudenziale. Tali RTS sono stati aggiornati con l'inserimento del nuovo Allegato XXXIX, introducendo modelli standardizzati per la rendicontazione dei rischi ESG e le relative istruzioni operative. In tale contesto si colloca il Modello I, oggetto della Q&A in esame, il quale deve essere compilato utilizzando indicatori riferiti alla qualità creditizia delle esposizioni, suddivisi per settore economico, livello di emissioni e durata residua. La colonna k del Modello richiede agli enti di riportare, in forma percentuale, la quota del valore contabile lordo delle esposizioni coperta da informazioni sulle emissioni di gas serra ("**GHG**"), relative agli ambiti 1, 2 e 3, fornite direttamente dalle controparti o ricevute in modo bilaterale. Il quesito posto all'attenzione dell'EBA ha riguardato la corretta individuazione del denominatore di tale percentuale: in particolare, si è chiesto se debba includere anche le esposizioni ESG prive di dati sulle emissioni ma comunque rientranti nel portafoglio del banking book, oppure se tali esposizioni debbano essere escluse. Ciò posto, l'Autorità ha chiarito che tutte le esposizioni appartenenti al portafoglio bancario devono essere incluse nel calcolo, indipendentemente dalla disponibilità di dati sulle emissioni GHG. Di conseguenza, anche le esposizioni per le quali non siano disponibili né dichiarazioni né stime delle emissioni devono essere comprese nel denominatore della percentuale da riportare nella colonna k.

Tale interpretazione si basa sull'esigenza di garantire un'informativa completa e confrontabile, in linea con la finalità dell'art. 449-bis CRR, che mira a rafforzare la trasparenza e l'integrazione dei rischi ESG nei processi gestionali e di vigilanza prudenziale.

Per consultare la Q&A, cliccare qui.

4.2. EBA: pubblicata Q&A in tema transazioni infragruppo e calcolo requisiti patrimoniali

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la Q&A n. 7276 riguardante il regime di autorizzazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali su base consolidata previsto dall'articolo 325-ter del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), con specifico riferimento alle transazioni infragruppo.

Secondo l'articolo 325-ter, gli enti possono ottenere l'autorizzazione dalle autorità competenti per calcolare i requisiti patrimoniali su base consolidata, attraverso la compensazione delle posizioni detenute da entità appartenenti allo stesso gruppo. In assenza di tale autorizzazione per una o più entità, il paragrafo 4 stabilisce che:

- l'ente calcoli separatamente le posizioni nette e i requisiti patrimoniali per le entità autorizzate;
- faccia lo stesso per ciascuna entità non autorizzata;

- sommi infine i valori ottenuti per determinare i requisiti su base consolidata.

Nel chiarire l'applicazione di tali disposizioni, l'EBA conferma che le transazioni infragruppo devono essere incluse nel calcolo delle posizioni nette e dei requisiti patrimoniali, sia a livello individuale che consolidato, salvo i casi in cui l'autorizzazione consenta l'elisione tra entità autorizzate. In particolare:

- a livello individuale, tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, comprese quelle esposte al rischio di cambio o di materie prime, devono essere considerate, incluse le operazioni infragruppo, poiché il CRR non prevede eccezioni specifiche;
- a livello consolidato, se il gruppo dispone dell'autorizzazione di cui all'art. 325-ter, le esposizioni infragruppo tra entità autorizzate possono essere compensate. In mancanza dell'autorizzazione, invece, le operazioni infragruppo devono essere incluse nel calcolo separato per ogni entità e i risultati aggregati. Inoltre, deve essere tenuto conto del rischio di traduzione valutaria, come già chiarito nella precedente Q&A EBA n. 7194.

Infine, in merito alla posizione strutturale consolidata ai sensi dell'art. 352(2) CRR (o 104c CRR), l'EBA specifica che l'ambito delle posizioni da includere nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di cambio si applica anche in questo contesto, confermando così l'inclusione delle transazioni infragruppo.

Per consultare la Q&A, cliccare qui.

4.3. Banca d'Italia: pubblicata nota di attuazione degli orientamenti EBA sull'offerta al pubblico di crypto-attività

Banca, IMEL, IP, Operatore Crypto, SIM

In data 9 maggio 2025, la Banca d'Italia ha pubblicato la nota n. 50 relativa all'attuazione degli Orientamenti dell'EBA concernenti i modelli di spiegazioni e pareri legali in merito all'offerta al pubblico di cripto-attività, nonché in relazione al test standardizzato per le medesime, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento MiCAR, applicabile a decorrere dal 30 giugno 2024. Gli Orientamenti delineano in particolare il contenuto e il formato della spiegazione e del parere giuridico previsti, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR; nonchè un approccio armonizzato per la classificazione delle cripto-attività. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che la notifica del White Paper relativo a una cripto-attività debba essere accompagnata da una motivazione che giustifichi perché la cripto-attività descritta non debba essere qualificata come:

- una cripto-attività esclusa dall'ambito di applicazione del MiCAR;
- un token di moneta elettronica;
- un token collegato ad attività.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico qualora l'ente, insieme alle altre informazioni previste, trasmetta all'Autorità competente anche un parere giuridico che attesti che il token non rientra né tra le cripto-attività escluse dal campo di applicazione del

MiCAR né tra i token di moneta elettronica. Tale parere giuridico deve essere inoltre allegato alla domanda di autorizzazione per l'offerta al pubblico di token collegati ad attività o alla richiesta di ammissione alla negoziazione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera e). I destinatari dell'attuazione di tali Orientamenti sono:

- banche;
- SIM di classe 1 e SIM non appartenenti alla classe 1;
- emittenti specializzati di Asset Referenced Tokens (ART);
- istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica autorizzati all'emissione di ART, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 129/2024;
- ogni soggetto che intenda fornire, o fornisca, servizi relativi alle cripto-attività, nel contesto della valutazione delle attività potenzialmente rientranti nel proprio ambito operativo attuale o previsto, al fine di stabilire se tali attività riguardino cripto-attività disciplinate dal MiCAR, limitatamente all'approccio comune indicato al paragrafo 1, lettera b).

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.4. UIF: pubblicato il quaderno antiriciclaggio sul ruolo delle Buffer Companies

Tutti gli operatori

L'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), istituita presso la Banca d'Italia, ha pubblicato il Quaderno dell'antiriciclaggio n. 28, a cura di Marco De Simoni e Antonio Pellegrini, dedicato all'analisi del ruolo delle Buffer Companies (BCs) nelle frodi fiscali complesse, in particolare nell'ambito dell'evasione dell'IVA. Le Buffer Companies sono definite come quelle società che si collocano tra le Shell Companies (SCs), che emettono fatture false, e le Real Operating Companies (ROCs), ovvero le imprese realmente operative beneficiarie dei proventi illeciti. Le BCs, pur esercitando attività economiche lecite, partecipano temporaneamente a schemi fraudolenti, ostacolando l'identificazione dei soggetti criminali da parte delle funzioni antiriciclaggio degli intermediari finanziari. Il lavoro propone strumenti operativi e metodologici per supportare l'invio tempestivo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, riducendo il rischio di esposizione a clienti criminali e rafforzando l'efficacia del contrasto al riciclaggio. Attraverso l'analisi di pronunce della Corte di Cassazione e di SOS effettivamente pervenute, lo studio offre una lettura empirica delle caratteristiche economico-finanziarie delle BCs. Tali imprese presentano caratteristiche ibride tra SCs e ROCs e, nel corso delle frodi, mostrano generalmente:

- un ciclo di capitale circolante più breve;
- un rapido incasso e pagamento delle fatture;
- un rapporto costi/ricavi prossimo all'unità;
- una maggiore produttività per dipendente;
- un ricorso a debiti bancari di lungo periodo, ma una minore esposizione a finanziamenti di breve termine rispetto alle ROCs.

Per agevolare l'individuazione delle BCs da parte degli operatori, gli autori introducono un indicatore composito, il Buffer Companies Composite Indicator (BCCI), costruito tramite una

regressione logistica basata su diverse variabili, tra cui il rapporto tra capitale circolante e ricavi (WCR), la presenza nella Centrale dei Rischi (CR) e i livelli di produttività. Il BCCI si propone come strumento utile per effettuare uno screening preliminare dei clienti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali. Infine, lo studio evidenzia come le BCs, una volta sottoposte ad accertamento fiscale, tendano ad assumere comportamenti assimilabili a quelli delle ROCs, rendendo così più complessa la loro individuazione post-frode.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.5. Banca d'Italia e Consob: ufficializzata l'intenzione di attuare gli orientamenti EBA e ESMA sul calcolo di costi e perdite legati a gravi incidenti

AISP, Banca, IMEL, IP, Operatore crowdfunding, Operatore Crypto, SGR, SIM

In data 16 maggio 2025, Banca d'Italia e Consob hanno notificato a EBA ed ESMA l'intenzione di attuare gli Orientamenti congiunti JC/GL/2024/34 in materia di modalità di calcolo dei costi e delle perdite annuali aggregati derivanti da gravi incidenti connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), previsti dal Regolamento DORA.

In particolare:

- Banca d'Italia ha recepito gli Orientamenti con la nota n. 51 del 16 maggio 2025, per gli ambiti di propria competenza;
- Consob ha dato comunicazione di adesione con avviso del 15 maggio 2025.

Gli Orientamenti entreranno in vigore dal 19 maggio 2025 e si applicano ai seguenti soggetti:

- banche meno significative;
- SIM (imprese di investimento);
- gestori;
- istituti di pagamento (IP);
- AISP (prestatori di servizi di informazione sui conti);
- IMEL (istituti di moneta elettronica);
- emittenti di token collegati ad attività;
- prestatori di servizi per le cripto-attività;
- fornitori di servizi di crowdfunding;
- Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta;
- controparti centrali;
- depositari centrali di titoli;
- sedi di negoziazione.

Per consultare la nota di Banca d'Italia, cliccare qui.

Per consultare la nota di Consob, cliccare qui.

4.6. Banca d'Italia: comunicazione all'EBA sulla volontà di

conformarsi agli orientamenti in tema MiCAR

Banca, IMEL, IP, Operatore Crypto, SGR, SICAF, SICAV, SIM

In data 19 maggio 2025, Banca d'Italia ha comunicato con nota n. 52 di volersi conformare agli Orientamenti dell'EBA relativi a politiche, procedure e controlli interni finalizzati all'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea e nazionali, come previsto dal Regolamento (UE) 2023/1113 (MiCAR). Gli Orientamenti stabiliscono le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) devono effettuare attività di sanction screening, ovvero controlli volti a evitare che fondi o cripto-attività siano messi a disposizione di soggetti designati, destinatari di misure restrittive. In particolare, le indicazioni forniscono dettagli su politiche, procedure e controlli interni che gli enti sottoposti a regolamentazione e vigilanza devono implementare per garantire un'applicazione efficace delle misure restrittive, in conformità a:

- Art. 74, par. 1, della Direttiva 2013/36/UE
- Art. 11, par. 4, della Direttiva 2015/2366/UE
- Art. 3, par. 1, della Direttiva 2009/110/CE

L'obbligo si applica ai seguenti soggetti vigilati:

- banche;
- SIM, SGR, SICAV, SICAF;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- istituti di pagamento (IP);
- prestatori di servizi in cripto-attività, diversi da intermediari bancari e finanziari;
- succursali in Italia di soggetti aventi sede legale e direzione centrale in altri Stati UE o in paesi terzi;
- soggetti comunitari (banche, IP, IMEL) tenuti alla designazione di un punto di contatto centrale in Italia, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 231/2007;
- Poste Italiane S.p.A., limitatamente all'attività di Bancoposta.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.7. Banca d'Italia: pubblicato rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici

Tutti gli operatori

In data 30 maggio 2025, Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto annuale 2024 sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici, che illustra i risultati dell'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione degli investimenti dell'Istituto. L'analisi è incentrata in particolare sui rischi climatici, in coerenza con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB). Il perimetro della valutazione riguarda tre portafogli:

- il portafoglio finanziario;
- le riserve valutarie;
- il fondo pensione complementare;
- per un ammontare complessivo pari a 190,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2024.

Restano esclusi gli investimenti connessi alla politica monetaria, di competenza dell'Eurosistema.

La governance degli investimenti è affidata al Direttorio, supportato dal Comitato Strategie e Rischi Finanziari. Il Comitato Cambiamenti Climatici e Sostenibilità coordina le attività strategiche e promuove lo sviluppo metodologico in ambito ESG. La strategia adottata si articola su tre linee guida:

- promozione della trasparenza ESG presso operatori finanziari e imprese;
- contributo alla ricerca e al dibattito sulla finanza sostenibile;
- integrazione dei fattori ESG nella gestione e misurazione dei rischi finanziari.

Nel corso del 2024, Banca d'Italia ha collaborato con il Tavolo per la finanza sostenibile istituito presso il MEF, ha sostenuto iniziative educative in materia e approfondito gli impatti dei rischi climatici sull'economia e sul sistema finanziario. Il controllo dei rischi ESG si basa su un approccio best-in-class, che privilegia nei portafogli le imprese con le migliori performance ESG, anche nei settori ad alta intensità emissiva. La selezione valuta sia i risultati conseguiti sia la credibilità dei piani di transizione climatica, tenendo conto:

- degli impegni di decarbonizzazione;
- delle strategie aziendali a lungo termine;
- della governance ambientale.

Obiettivo dell'approccio è ridurre l'esposizione ai rischi di transizione e incentivare comportamenti virtuosi nel sistema economico. Nel 2024 sono stati introdotti nuovi indicatori:

- emissioni Scope 3;
- quota di obbligazioni sostenibili;
- esposizione ai settori ad alto impatto ambientale.

Tra il 2020 e il 2024 si è registrata una rilevante riduzione dell'intensità carbonica:

- –59% per le azioni;
- –58% per le obbligazioni societarie.

Pur riconoscendo i progressi raggiunti, Banca d'Italia non ha fissato obiettivi quantitativi di riduzione a breve o medio termine, ritenendo prioritario comprendere le implicazioni sistemiche delle scelte di portafoglio e promuovere una transizione strutturale mediante investimenti responsabili e trasparenza.

Per consultare il rapporto annuale, cliccare qui.

4.8. Banca d'Italia: pubblicate buone prassi in materia di rischi climatici e ambientali nelle LSI

Banca

In data 27 maggio 2025, Banca d'Italia ha pubblicato le principali evidenze e le buone prassi emerse in seguito al monitoraggio dalla stessa condotto sui piani di azione 2023-2025 per l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle banche meno significative, note come Less Significant Institution (LSI). In particolare, le ispezioni si sono concentrate sull'allineamento alle Aspettative di Vigilanza dell'aprile 2022, e le informazioni raccolte su ciascun intermediario sono state tenute in considerazione da Banca d'Italia

nell’ambito del processo SREP.

L’analisi dei piani di azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle LSI ha individuato elementi di attenzione a livello idiosincratico e ritardi potenzialmente rilevanti per un numero non trascurabile di banche, nonchè alcune buone prassi per lo più sviluppate da intermediari che già nelle precedenti rilevazioni avevano mostrato una maggiore sensibilità ai temi ESG.

Il documento fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento del sistema LSI per ciascuna sezione delle “Aspettative” e indica le buone prassi osservate nelle diverse aree tematiche. Banca d’Italia comunica che, nel corso del 2025, proseguirà le attività di monitoraggio dei piani di azione, intensificando il dialogo con gli intermediari in considerazione dell’approssimarsi della fine del ciclo triennale dei piani di azione per l’allineamento alle Aspettative di Vigilanza.

Per consultare il documento, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.